SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 148**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 giugno 1989** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 giugno 1989, n. 240.

Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno il conseguimento del trattamento giuridico ed economico già acquisito dal restante personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per il personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonché per quest'ultimo personale, i relativi profili professionali sono identificati secondo quanto previsto nella tabella allegata al presente decreto.

2. Gli inquadramenti nei profili professionali del personale di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Ministro dell'interno, con le medesime decorrenze e con i medesimi criteri previsti per la generalità del personale statale a norma dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ferme restando le disposizioni dettate dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con successivi provvedimenti da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si procederà, ove occorra, in relazione ad eventuali modifiche o integrazioni che dovessero essere apportate ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1984, n. 1219, all'adeguamento dei profili professionali di cui al presente decreto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato rispettivamente in lire 1.600 milioni per l'anno 1989, in lire 6.850 milioni per l'anno 1990 ed in lire 1.700 milioni per l'anno 1991 si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il 1989, a lire 5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 400 milioni per il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a lire 400 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2520 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Qualifica D.P.R. n. 340/1982	Profilo professionale D.P.R. n. 1219/1984 e relativa qualifica funzionale
Esperto in problemi sociali	Funzionario amministrativo VIII
Esperto in documentazione	Funzionario amministrativo VIII
Analista di organizzazione e metodi	Analista di organizzazione - VIII
Analista dei sistemi di C.E.D.	Analista di sistema - VIII
Analista delle procedure di C.E.D.	Analista di procedure - VIII
Bibliotecario	Bibliotecario - VIII
Aiuto bibliotecario	Collaboratore bibliotecario - VII
Responsabile di unità organica amministrativa	Collaboratore amministrativo - VII
Responsabile di unità organica di ragioneria	Collaboratore amministrativo contabile - VII
Esperto in lingue straniere	Traduttore interprete - VII

Qualifica D.P.R. n. 340/1982	Profilo professionale D.P.R. n. 1219/1984 e relativa qualifica funzionale
Analista - programmatore di C.E.D.	Analista - VII
Programmatore di archivio automatizzato; Addetto alle relazioni; Segretario amministrativo	Assistente amministrativo - VI
Segretario di ragioneria	Ragioniere - VI
Traduttore-interprete	Assistente linguistico - VI
Programmatore di C.E.D.	Programmatore - VI
Geometra	Capo tecnico - VII
Coordinatore di operatori di C.E.D.; Responsabile di Centro stampa e microfilm; Responsabile dei laboratori	Capo unità operativa - VI
Operatore di consolle di C.E.D.; Operatore di unità periferica di C.E.D.	Consollista - VI
Responsabile di archivio-operatore cifra; Responsabile di ufficio copia-operatore cifra	Operatore amministrativo - V
Stenodattilografo	Stenodattilografo - V
Cuoco	Operatore specializzato per l'alimentazione - V
Elettricista specializzato	Elettricista specializzato - V
Fabbro specializzato-aggiustatore meccanico	Aggiustatore meccanico specializzato - V
Falegname specializzato	Falegname specializzato - V
Idraulico specializzato - termo meccanico	Idraulico specializzato - V
Muratore specializzato	Muratore specializzato - V
Operatore microfotografico	Fotocompositore specializzato - V
Operatore di stamperia	Tipografo compositore specializzato - V
Pittore specializzato	Pittore specializzato - V
Tappezziere	Operatore specializzato per la lavorazione di materiali non metallici - V
Conservatore di materiale di C.E.D.; Magazziniere	Operatore amministrativo - V
Archivista	Coadiutore - IV
Dattilografo	Dattilografo - IV
Cuciniere	Operatore per l'alimentazione - IV
Elettricista	Elettricista - IV
Fabbro	Aggiustatore meccanico - IV
Falegname	Falegname - IV
Idraulico	Idraulico - IV
Legatore	Legatore - IV
Muratore	Muratore - IV
Pittore	Pittore - IV
Custode	Addetto ai servizi di portierato e custodia - IV
Addetto ai quadrupedi - conducente	Buttero - IV
Commesso	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - III
Addetto ai servizi di ristoro e mensa	Addetto alla ristorazione - III
Manovale; Addetto ai servizi di pulizia	Addetto alle lavorazioni - III

89G0311

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ascoma cooperativa acquisti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Ascoma cooperativa acquisti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Ascoma cooperativa acquisti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Massa, costituita per rogito notaio dott. Francesco Sagone in data 7 marzo 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. rag. Giovanni Cipriani, nato a Grosseto, il 14 settembre 1950, via Fattori, 20, Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2831

DECRETO 14 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «San Biagio Farm» a responsabilità limitata, in Dovera, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «San Biagio Farm» a responsabilità limitata, con sede in Dovera (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa agricola «San Biagio Farm» a responsabilità limitata, con sede in Dovera (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Di Stefano in data 11 febbraio 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Bianchini Scudellari dott. Giorgio, nato a Negrar (Verona) il 20 gennaio 1945;

Masserdotti rag. Alberto, nato a Chiari (Brescia) il 27 marzo 1943;

Tantardini dott. Alessandro, nato a Cremona il 5 dicembre 1954,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2832

DECRETO 14 giugno 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa per la casa ai lavoratori» a responsabilità limitata, in Vercelli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione straordinaria effettuata nei confronti della «Cooperativa per la casa ai lavoratori» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vercelli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La «Cooperativa per la casa ai lavoratori», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vercelli, costituita per rogito notaio dott. Ciro Raimondo in data 9 ottobre 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Risoli dott. Pierfranco, via Bodina, 46/B, Cuneo;

Coletti Moglia dott. Giovanni, corso Re Umberto, 11, Torino;

Danna rag. Pierangelo, via Francesco Bene, 5, Crescentino (Vercelli),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: FORMICA

89A2833

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 giugno 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12.50% di scadenza 1° luglio 1993 per un importo di lire 5.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 5.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,75 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 28 giugno 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 luglio 1989, senza dietimi d'interessi. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 3 luglio 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi d'interessi.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1993; esse avranno inizio il 1° luglio 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1989
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 240

89A2829

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 6 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trenta parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di cinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Anagni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Anagni;

vennero dichiarate estinte cinque chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sei chiese parrocchiali:»;

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

6. Carpineto Romano (Roma), chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista sita in 00032 Carpineto Romano, piazza Regina Margherita;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle sei chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: GAVA

89A2805

DECRETO 15 giugno 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 28 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Caltanissetta;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Caltanissetta contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede dei benefici ai numeri d'ordine 35, 42, 52, 53, 56, 66, 69, 72, 80, 85 e 86 è la seguente:

35. Comune di Caltanissetta, beneficio parrocchiale di «S. Agata» (noto anche quale Compagnia di Gesù della parrocchia S. Agata in Caltanissetta o comunque denominato), con sede in 93100 Caltanissetta, corso Umberto I.

42. Comune di Caltanissetta, beneficio parrocchiale di «S. Maria della Provvidenza» (noto anche come parrocchia Provvidenza o comunque denominato), con sede in 93100 Caltanissetta, via Goldoni

52. Comune di Marianopoli, beneficio parrocchiale di «S. Prospero» (noto anche come prebenda parrocchiale di Marianopoli; noto anche come parrocchia Maria SS. Addolorata o comunque denominata), con sede in 93010 Marianopoli, via Madrice.

53. Comune di Milena, beneficio parrocchiale dell'«Immacolata», vulgo S. Giuseppe (noto anche come parroco pro tempore della parrocchia di Milena; noto anche quale parrocchia S. Giuseppe di Milena, o comunque denominato), con sede in 93010 Milena, piazza Garibaldi, 26.

56. Comune di Montedoro, beneficio parrocchiale «S. Maria del Rosario» (noto anche come parrocchia Maria SS. del Rosario; noto anche quale Alfano Vito, parroco pro tempore; noto anche come sac. Angelo Rizzo, parroco pro tempore, o comunque denominato), con sede in 93010 Montedoro, via Flaminia.

66. Comune di San Cataldo, beneficio parrocchiale dell'«Immacolata Concezione», chiesa madre, (noto anche come prebenda parrocchiale di San Cataldo; noto anche come Amico Marianna e Vincenzo fu Rosario, o comunque denominato), con sede in 93017 S. Cataldo.

69. Comune di San Cataldo, beneficio parrocchiale «S. Maria del Rosario» (noto anche come parrocchia Maria SS. del Rosario o comunque denominato), con sede in 93017 San Cataldo, corso Vittorio Emanuele.

72. Comune di San Cataldo, beneficio parrocchiale del «SS. Crocifisso» al Borgo Palo (noto anche come giunta parrocco Antonino di Calogero; noto anche come giunta parroco Gaetano fu Calogero; noto anche come Petrantoni parroco Giuseppe fu Vincenzo, o comunque denominato), con sede in 93017 San Cataldo, contrada Palo.

80. Comune di Sommatino, beneficio parrocchiale «S. Antonio Abate» (noto anche come oratorio S. Antonio di Padova, o comunque denominato), con sede in 93019 Sommatino, piazza XI Febbraio.

85. Comune di Vallelunga, beneficio parrocchiale di «S. Maria di Loreto» (noto anche come parroco pro tempore di Vallelunga; noto anche come parrocchia Maria SS. di Loreto; noto anche come parrocchia Maria di Loreto di Vallelunga, o comunque denominato), con sede in 93010 Vallelunga.

86. Comune di Villalba, beneficio parrocchiale di «S. Giuseppe», (noto anche come parroco pro tempore della parrocchia di Villalba; noto anche come parrocchia S. Giuseppe di Villalba, o comunque denominato), con sede in 93010 Villalba, via Libertà, 74.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: GAVA

89A2806

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari nel giorno 28 aprile 1989 è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale dal Sindacato autonomo lavoratori finanziari - S.A.L.Fi.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 28 APRILE 1989

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio provinciale I.V.A. di Udine.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Castelfranco Veneto;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Bassano del Grappa.

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Asti;
ufficio provinciale I.V.A. di Asti;
conservatoria dei registri immobiliari di Asti;

ufficio del registro di Alba;

conservatoria dei registri immobiliari di Alba;

ufficio del registro di Arona;

ufficio provinciale I.V.A. di Novara;

ufficio del registro di Chivasso;

ufficio del registro di Ciriè;

ufficio del registro di Rivarolo;

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Susa.

Regione Lombardia:

ufficio del registro successioni di Milano;

ufficio del registro atti pubblici di Milano;

ufficio del registro bollo di Milano;

ufficio del registro di Monza;

ufficio del registro di Desio;

conservatoria dei registri immobiliari di Lodi;

ufficio del registro di Lodi;

ufficio del registro di Legnano;

ufficio del registro di Treviglio;

ufficio del registro di Tirano;

ufficio del registro di Busto Arsizio;

ufficio del registro di Gallarate;

ufficio del registro di Gavirate;

ufficio del registro di Luino;

ufficio del registro di Varese;

ufficio provinciale I.V.A. di Varese.

Regione Liguria:

ufficio del registro atti civili e successioni di Imperia.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale I.V.A di Bologna;

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro di Ferrara;

ufficio provinciale I.V.A di Ferrara;

ufficio del registro di Piacenza;

ufficio provinciale I.V.A. di Piacenza.

Regione Toscana:

ufficio del registro di Empoli;

2° ufficio provinciale I.V.A. di Firenze, con sede in Prato;

ufficio provinciale I.V.A. di Grosseto;

ufficio del registro di Pisa.

Regione Umbria:

ufficio del registro di Città di Castello;
ufficio del registro di Spoleto.

Regione Marche:

ufficio del registro di Urbino.

Regione Lazio:

ufficio del registro bollo - radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Regione Abruzzo:

ufficio provinciale I.V.A. di Chieti.

Regione Molise:

ufficio provinciale I.V.A. di Campobasso;
ufficio del registro di Campobasso.

Regione Basilicata:

ufficio provinciale I.V.A. di Matera.

Regione Puglia:

ufficio del registro di Gallipoli;
conservatoria dei registri immobiliari di Lecce;
ufficio del registro di Taranto;
ufficio provinciale I.V.A. di Taranto.

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;
ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;
ufficio del registro di Gela;
conservatoria dei registri immobiliari di Catania;
ufficio del registro di Marsala;
ufficio del registro di Taormina;
ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2834

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 12 giugno 1989, n. 3/I.P.

Riflessi operativi derivanti dall'emanazione di alcuni provvedimenti legislativi.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Alle prefetture

Alla regione Valle d'Aosta

Al commissariato del Governo della provincia di Bolzano

Al commissariato del Governo della provincia di Trento

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle amministrazioni centrali dello Stato

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti - Segretario generale

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla ragioneria centrale degli istituti di previdenza

All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

La presente circolare intende illustrare i riflessi operativi di alcuni provvedimenti legislativi di recente emanazione quali la legge 27 ottobre 1988, n. 482, relativa alla disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato, e la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, limitatamente alla parte riguardante la tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale. Naturalmente i due provvedimenti legislativi citati vengono presi in considerazione per i riflessi che hanno nei riguardi degli attuali iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Inoltre, come è noto, dal 1° gennaio 1989 è vigente la nuova disciplina per il versamento dei contributi previdenziali prevista dall'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440.

In proposito, si ricorda che le modalità attuative di tale disposizione sono state approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno 12 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1988. Sulla stessa *Gazzetta Ufficiale* è stata pubblicata la circolare del Ministro del tesoro n. 1/I.P. sulla definizione delle morosità pregresse a tutto il 31 dicembre 1988 e sull'applicazione delle somme aggiuntive a decorrere dal 1° gennaio 1989. La Direzione generale degli istituti di previdenza ha provveduto ad illustrare gli aspetti operativi di tali norme con circolare n. 617 del 7 novembre 1988.

L'esperienza acquisita in fase di prima applicazione ed alcune incertezze operative, messe in evidenza dagli enti datori di lavoro e dalle direzioni provinciali del Tesoro, consigliano di procedere ad alcuni chiarimenti procedurali.

Legge 27 ottobre 1988, n. 482
Personale degli enti soppressi

Appare opportuno precisare, preliminarmente, che i destinatari della legge n. 482/1988, cui si farà riferimento, sono rappresentati dal:

1) personale degli enti soppressi, indicati all'art. 1, trasferito alle regioni anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano;

2) personale proveniente dagli enti soppressi anteriormente al 29 novembre 1988 con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

3) personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo ed alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge n. 386/1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

4) personale, già citato nei punti precedenti, trasferito ad altro ente pubblico;

5) personale di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

La elencazione sopra esposta, deducibile dalla normativa in esame, induce a ritenere tassativa la casistica con esclusione, quindi, di ogni diverso tipo di personale.

Nei confronti di detto personale, gli enti datori di lavoro sono interessati ad alcuni aspetti per i quali sono necessarie disposizioni procedurali omogenee.

a) Regime pensionistico di destinazione.

Per quanto riguarda il regime pensionistico di destinazione del personale prima specificato, è opportuno mettere nella dovuta evidenza che i dipendenti che si trovino nella condizione indicata al precedente punto 1) sono iscritti, per le categorie di rispettiva competenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari.

La tassativa disposizione comporta l'impossibilità di consentire ovvero di mantenere l'iscrizione alla cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate qualora la categoria di appartenenza del personale indicato al precedente punto 1) comporti una eventuale iscrizione a detta cassa insegnanti.

Verificandosi la situazione ipotizzata, il personale interessato deve essere iscritto all'I.N.P.S. a far data dal 29 novembre 1988, mentre eventuali periodi coperti da contribuzione presso la cassa per le pensioni agli insegnanti saranno oggetto, a domanda, di ricongiunzione al Fondo lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S. con le modalità previste dall'art. 1 della legge n. 29/1979.

Analoga limitazione non si riscontra nel disposto legislativo per quanto riguarda il personale indicato nei precedenti punti da 2) a 4) per il quale, quindi, è possibile l'iscrizione anche alla cassa per le pensioni agli insegnanti, ove, naturalmente ne ricorrano le condizioni per la categoria di appartenenza.

b) Decorrenza dell'obbligo di iscrizione.

Anche per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di iscrizione la normativa in esame offre una casistica variegata.

In particolare, si deve precisare:

1) per il personale indicato ai precedenti punti 1) e 4), l'obbligo di iscrizione alla corrispondente Cassa pensioni decorre dalla data della messa a disposizione delle regioni ovvero di altro ente pubblico. Fa eccezione a tale regola generale il solo personale per il quale i contributi, anziché alle citate casse, siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente al 29 novembre 1988. Per questa categoria di personale, l'obbligo di iscrizione decorre dalla stessa data del 29 novembre 1988;

2) per il personale indicato ai precedenti punti 2) e 3) l'obbligo di iscrizione alla corrispondente Cassa pensioni decorre dalla data prevista dalle singole leggi regionali. Da quanto sopra esposto discende un diretto obbligo per l'ente datore di lavoro attuale, e per quello in cui il personale sia transitato prima della collocazione definitiva, di una verifica circa la esattezza dell'inizio dei versamenti contributivi a favore delle casse pensioni interessate. Qualora da tali verifiche risultino periodi non denunciati, sempre alle stesse Casse pensioni, sorge l'obbligo di una sistemazione contributiva da effettuarsi con le modalità indicate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con la circolare n. 617 del 7 novembre 1988, ancorché tali periodi siano stati coperti da assicurazione di fatto all'I.N.P.S.

c) Valutazione dei servizi pregressi.

La legge n. 482/1988 ha affrontato opportunamente il problema della valutazione dei periodi o servizi coperti da contribuzione presso gestioni diverse da quella di destinazione alla quale il personale deve essere iscritto a seguito della soppressione dell'ente ovvero del trasferimento delle funzioni statali.

Tale problema è stato risolto in modo univoco, sia pure con formulazioni differenziate, prevedendo il riconoscimento dei periodi pregressi con l'applicazione, in linea generale, dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. In proposito è opportuno precisare:

1) il riconoscimento non può che avvenire a domanda, ancorchè l'art. 6 della legge n. 29/1979 preveda il procedimento d'ufficio, stante l'impossibilità di individuare i destinatari;

2) il riconoscimento riguarda tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, ivi compresi quelli con iscrizione ad eventuali fondi integrativi esistenti presso gli enti di provenienza;

3) per il personale indicato ai precedenti punti 1) e 4), l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 della legge n. 29/1979 è limitato ai casi per i quali i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza non abbiano dato luogo a pensione;

4) identica limitazione opera nei confronti del personale interessato all'iscrizione alle casse pensioni dal 29 novembre 1988, indicato al precedente punto *b*.1), per il quale non può farsi luogo a tale ricongiunzione;

5) le casse pensioni amministrate della Direzione generale degli istituti di previdenza hanno già provveduto, in alcuni casi, a valutare i servizi o periodi in argomento con applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 sulla base del quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 482/1988. Il sopraggiungere delle nuove disposizioni comporta che per i provvedimenti definitivi non potrà provvedersi alla restituzione delle somme già versate qualora il pagamento del contributo di cui all'art. 2 della legge n. 29/1979 sia già completamente avvenuto al 29 novembre 1988. Invece, coloro che, alla stessa data di entrata in vigore della legge in esame, abbiano in corso il versamento rateale del contributo potranno richiedere la sospensione o la riduzione del pagamento, salvo rimanendo il diritto delle casse pensioni alle rate dovute fino al mese di novembre 1988;

6) analogamente, per il personale collocato a riposo, e per il quale sia in pagamento la pensione definitiva calcolata in base a servizi ricongiunti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, in luogo della ricongiunzione gratuita introdotta dalla legge n. 482/1988, è consentita, dietro espressa richiesta alla Direzione generale degli istituti di previdenza, la sospensione o la riduzione del pagamento degli importi successivi al 29 novembre 1988 sia per i pagamenti in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione o mediante ritenuta pari ad un quinto della pensione, sia per i pagamenti con quote vitalizie passive. Comunicazioni individuali in tal senso, verranno effettuate alle direzioni provinciali del Tesoro dagli uffici di questa Direzione generale che hanno già liquidato la pensione;

7) per il personale transitato da enti con obbligo di iscrizione alle casse pensioni o da amministrazioni statali la ricongiunzione dei periodi avviene, ancora, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.

Da quanto sopra esposto discendono alcune conseguenze che possono così essere sintetizzate:

qualora il decreto di ricongiunzione relativo al punto c.5) comprenda anche periodi o servizi per i quali permanga la validità di applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 dovrà essere presentata apposita domanda volta alla identificazione della nuova rata dovuta dal dipendente;

l'ente datore di lavoro potrà valutare, nella determinazione del trattamento provvisorio di pensione, i periodi di cui avrà accertato la ricongiungibilità in base all'art. 6 della legge n. 29/1979 per intero sia ai fini del diritto che ai fini della misura della prestazione;

la certificazione dei periodi di servizio e delle retribuzioni (mod. 98.1) dovrà essere integrata con la documentazione che ha consentito all'ente datore di lavoro di includere i periodi di cui al punto precedente nel trattamento provvisorio di pensione.

d) Diritto all'opzione e suoi riflessi.

Ai fini di una tutela degli interessi delle categorie di personale a cui è rivolta, la legge n. 482/1988 ha previsto la possibilità dell'esercizio di opzione all'esclusivo scopo di mantenere la posizione assicurativa già costituita nella gestione previdenziale di provenienza ed interrotta a seguito della soppressione dell'ente di appartenenza.

In proposito è necessario precisare:

1) l'opzione per essere validamente esercitata deve essere stata effettuata nel periodo tra il 29 novembre 1988 ed il 27 febbraio 1989;

2) i titolari del diritto di opzione sono i dipendenti indicati ai precedenti punti da 1) a 5) in servizio al 29 novembre 1988 con esclusione del personale del comparto della sanità assegnato alle unità sanitarie locali in quanto destinatario di apposita normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, secondo quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota telegrafica del 27 febbraio 1989. Analogamente è da ritenere escluso dalla possibilità dell'opzione, il personale che abbia già esercitato tale facoltà in base a provvedimenti legislativi a carattere nazionale o regionale;

3) la facoltà del diritto di opzione entro gli stessi termini, nei casi previsti, è estesa ai superstiti di iscritto alle casse pensioni al 29 novembre 1988 deceduto in attività di servizio prima del 27 febbraio 1989 con valutazione del termine di novanta giorni a decorrere dalla data di morte dell'iscritto stesso;

4) il valido esercizio dell'opzione determina la ricongiunzione dei periodi o servizi coperti da contribuzione presso le casse pensioni verso la gestione per la quale è stato possibile esercitare l'opzione, mediante l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 29/1979. I servizi oggetto della ricongiunzione sono quelli compresi tra la data di iscrizione alle casse pensioni e quella del 29 novembre 1988. Alla stessa data cessa l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni amministrate;

5) rimane salvo quanto previsto al precedente punto c.7);

6) per il personale che eserciti la facoltà di opzione e che durante il periodo di iscrizione alle casse abbia presentato domanda di riscatto di periodi o servizi pregressi, verrà adottato il provvedimento richiesto prima di attivare la ricongiunzione ex art. 6 della legge n. 29/1979.

Come previsto in premessa, quanto sopra esposto si riferisce all'applicazione della legge n. 482/1988 nei riguardi del personale per il quale al 29 novembre 1988 sussisteva l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni amministrate *dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.*

Qualora il valido esercizio dell'opzione comporti il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso le predette casse pensioni ed interrotta a seguito della soppressione dell'ente di provenienza, le argomentazioni sinora svolte rimangono valide avuto riguardo alla diversa chiave di lettura, con l'obbligo di iscrizione di detto personale da parte degli enti datori di lavoro alle casse pensioni amministrate dalla citata Direzione generale dal 29 novembre 1988.

Legge 29 dicembre 1988, n. 554 - Tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale

La legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, prevede all'art. 7, la possibilità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale da parte delle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali.

L'emanazione di detta norma, peraltro, ribadisce la possibilità della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale prevista, sia pure in via sperimentale, da precedenti disposizioni, in particolar modo dai decreti del Presidente della Repubblica di pubblicizzazione degli accordi nazionali di lavoro. Anche i rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti sulla base di tali accordi sono da ritenere compresi nella tutela previdenziale prevista dalla legge n. 554/1988.

a) Rapporto di lavoro a tempo parziale.

Giova mettere in evidenza, per la parte che ora interessa, come il quarto comma dell'art. 7 della legge in esame riconosce quale rapporto di lavoro a tempo parziale la prestazione di servizio non inferiore, di norma, al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Quindi, in tanto può parlarsi di rapporto di lavoro a tempo parziale in quanto tale rapporto sia stato costituito a fronte dell'esistenza di una mansione per la quale sia previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno e che l'ente datore di lavoro abbia istituito tali posizioni sulla base delle previsioni normative.

Pertanto, non possono essere considerati a tempo parziale quei rapporti di lavoro che, per loro natura, richiedano limitate prestazioni a fronte dei quali non esistono corrispondenti rapporti di lavoro a tempo pieno attuati o da attuare, ovvero che siano stati istituiti senza alcun riferimento alla normativa che prevede la costituzione di tali rapporti.

b) Tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale.

La tutela previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale è fornita dall'art. 8 della legge n. 554/1988. Le disposizioni contenute in detto articolo prevedono:

1) ai fini del diritto al trattamento di quiescenza, gli anni di servizio a tempo parziale sono utili per intero;

2) ai fini dei provvedimenti previdenziali (riscatti, ricongiunzioni, pensioni, indennità una volta tanto, ecc.) gli anni a tempo parziale vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno. Tale rapporto, per quanto sopra detto, è generalmente pari a 0,50. Conseguentemente, per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario pieno e ad orario ridotto, il servizio utile ai fini della liquidazione viene determinato sommando i diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione predetto;

3) tra le basi di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno;

4) ai fini contributivi, il minimale previsto dall'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è ridotto in base al coefficiente di cui al punto *b*.2);

5) ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, nei casi di passaggio da rapporto di lavoro di pieno orario a quello di tempo parziale e viceversa, si applica la media ponderata prevista dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, considerando, ai fini del quinquennio, il servizio utile ai fini del diritto e, come retribuzioni, comunque, quelle riferite al tempo pieno.

c) Riflessi operativi.

Dalle disposizioni legislative in esame discendono alcuni riflessi operativi per i quali si ritiene opportuno fornire univoche indicazioni:

1) alle casse pensioni interessate deve essere versato mensilmente il contributo determinato sulla base della retribuzione contributiva effettivamente spettante, se superiore a quella minima indicata al precedente punto *b*.4), ovvero sulla stessa retribuzione minima se superiore a quella effettivamente spettante. In tal senso dovrà provvedersi per le denunce annuali da presentare, inizialmente, entro il 31 gennaio 1990;

2) il trattamento provvisorio di pensione dovrà essere determinato, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con periodi di servizio a pieno orario, seguendo le modalità indicate al precedente punto *b*.5);

3) sulla certificazione dei servizi e delle retribuzioni dovrà essere messo in evidenza sia il rapporto di cui si tratta con la indicazione *«tempo parziale»* nel quadro 4, colonna 3 sia il coefficiente indicato al precedente punto *b*.2) a fronte del corrispondente periodo di servizio espresso mediante l'effettivo arco temporale. Inoltre, le retribuzioni annue contributive dovranno essere indicate con riferimento alla corrispondente posizione di tempo pieno. In tal senso si devono intendere integrate le modalità di compilazione poste sul retro del mod. 98.1.

d) Cenni sull'istituto della mobilità.

Con stessa legge n. 554/1988 sono stati regolamentati, nell'art. 6, gli aspetti previdenziali derivanti dalla mobilità del personale in base alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 325, nei casi in cui la gestione previdenziale dell'ente di provenienza sia diversa da quella dell'ente di destinazione:

Poiché le norme di attuazione delle disposizioni di tale articolo sono stabilite da regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, al momento vengono fornite, a titolo informativo, le sole indicazioni della legge che riguardano le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

1) il personale interessato ai processi di mobilità è iscritto alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione con la sola facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa goduta presso l'ente di provenienza da esercitarsi entro sei mesi dalla data di trasferimento;

2) per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, compresi quelli riconosciuti a carico di eventuali fondi integrativi esistenti presso l'ente di provenienza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della legge n. 29/1979, con esclusione delle ricongiunzioni tra lo Stato e le casse pensioni amministrate da questa Direzione generale per le quali continuano a valere le già vigenti normative.

Art. 22 decreto-legge n. 359/1987 convertito in legge n. 440/1987 - Versamento mensile dei contributi previdenziali.

La normativa in esame, ha innovato sostanzialmente precedenti consolidate procedure. È necessario, quindi, sulla scorta delle osservazioni degli uffici coinvolti nei vari gradi dell'operazione, ritornare su alcuni argomenti al fine di eliminare le residue incertezze.

a) Questioni di carattere generale.

Da un punto di vista generale è necessario ribadire:

1) i destinatari dell'art. 22 in oggetto sono gli enti datori di lavoro con personale iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza con esclusione della cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori;

2) la nuova procedura per il versamento mensile si riferisce, in fase di prima applicazione, ai soli contributi ordinari cioè dovuti in ragione del periodo di servizio e delle retribuzioni contributive. La Direzione generale degli istituti di previdenza non mancherà di impartire le necessarie disposizioni qualora maturino le condizioni per estendere tale procedura anche agli altri tipi di contribuzione: pagamento rateale dei contributi di riscatto, di ricongiunzione a seguito di domanda ex art. 2 della legge n. 29/1979, quote a carico di enti, ratei di ammortamento di sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, ecc.;

3) il sesto comma del citato art. 22 mantiene «ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali». Pertanto, al fine di versare un importo della contribuzione ordinaria dovuta coerente con quanto verrà richiesto con i ruoli generali, la stessa potrà essere determinata sul valore mensile della retribuzione contributiva calcolato dividendo per dodici quella annua arrotondata a 10.000 lire per eccesso o per difetto. In tale modo verrà versato, nell'anno, lo stesso importo di contributo che risulterà sul ruolo generale, naturalmente a parità di periodo di servizio e di retribuzioni annue contributive indicate nella denuncia annuale;

4) i versamenti mensili dei contributi devono essere effettuati dagli enti titolari del rapporto di lavoro. Pertanto la denuncia del personale comandato o comunque assegnato ad altri enti, nonché di quello in aspettativa per una delle cause previste dalla normativa vigente, deve essere effettuata dall'ente di provenienza. Al riguardo, nessuna perplessità deve provocare il fatto di dover dichiarare sulla distinta di accompagnamento importi di retribuzione annua contributiva non compresi nei mandati di pagamento, trattandosi di due fenomeni collegati ma aventi modalità di determinazione autonome l'uno dall'altro (circostanza che si evince anche dal precedente punto 3). I contributi per il personale in questione, perciò, non devono essere ricompresi nei versamenti mensili effettuati dagli enti presso cui i dipendenti sono comandati;

5) i versamenti mensili devono essere effettuati dagli enti datori di lavoro anche per il personale assunto in base a contratti di formazione e lavoro evidenziando le relative informazioni nel quadro B della distinta di accompagnamento in base alle seguenti considerazioni:

il contributo deve essere comunque versato;

il contributo complessivo dovuto per questa categoria è diverso da quello previsto per la generalità dei dipendenti dell'ente e quindi non potrà essere compreso nella denuncia annuale;

sono state già impartite disposizioni perché questo personale sia ricompreso negli elenchi suppletivi;

il quadro B della distinta di accompagnamento è, comunque, idoneo a raccogliere informazioni che troveranno riscontro negli stessi elenchi suppletivi;

6) il terzo comma del citato art. 22 stabilisce che il versamento del contributo nella generalità dei casi, debba avvenire «entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione». Qualora la retribuzione venga corrisposta in mesi diversi da quelli di competenza, il contributo deve essere versato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di emissione del mandato della retribuzione stessa;

7) gli obblighi del tesoriere, stabiliti dall'art. 22 in esame ed illustrati sia nel decreto interministeriale 12 settembre 1988 sia nella circolare n. 1/I.P. del 1° ottobre 1988, gravano, in assenza di istituto di credito che svolga le funzioni di tesoriere o di cassiere, sui soggetti che svolgono le funzioni di economo o di cassiere.

b) Compilazione della distinta di accompagnamento (mod. 194/IP).

La Direzione generale degli istituti di previdenza ha fornito dettagliate istruzioni circa la compilazione della distinta di accompagnamento (mod. 194/I.P.). Ad ogni buon fine si forniscono ulteriori delucidazioni in proposito:

1) la distinta di accompagnamento da presentare alla competente direzione provinciale del Tesoro è, come detto nella circolare n. 617, generalmente una per ogni mese di riferimento. Qualora si debba tener conto di più mandati di pagamento delle retribuzioni per lo stesso mese, sulla distinta di accompagnamento potranno essere indicati gli importi cumulativi dei mandati emessi nello stesso giorno risultanti da apposito elenco da allegare alla distinta;

2) gli importi che devono essere indicati alle colonne 5) e 6) della distinta di accompagnamento, corrispondenti agli emolumenti imponibili ai fini contributivi ed ai contributi oggetto del versamento, non debbono essere arrotondati;

3) nel quadro B della distinta di accompagnamento, oltre a quanto previsto al precedente punto *a.5)* devono essere indicati i versamenti di contributi riferiti ad anni

precedenti. Peraltro, nella eventualità di pagamenti ordinari di retribuzione effettuati a gennaio ma riferentesi a prestazioni lavorative svolte nel mese di dicembre dell'anno precedente, l'ente si asterrà dal versare i contributi relativi al mese di dicembre, provvedendo direttamente questa Direzione generale alla determinazione dell'intero contributo dovuto per l'anno precedente sulla base delle apposite informazioni che dovranno essere indicate in sede di denuncia annuale;

4) la distinta di accompagnamento (mod. 194/I.P.) deve essere presentata anche da enti non compresi negli elenchi forniti alle direzioni provinciali del Tesoro dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Tale situazione si presenta per gli enti che, seppure vigenti, non avevano dipendenti al 1° gennaio, ovvero per enti il cui obbligo di iscrizione del proprio personale è stato accertato in una data tale da non consentirne l'inserimento negli elenchi generali dei contributi. In tal caso le direzioni provinciali del Tesoro accoglieranno le distinte di accompagnamento presentate provvedendo ad aggiornare il mod. 197/I.P. in dotazione ed a richiedere alla Direzione generale degli istituti di previdenza - servizio ispettivo, l'attribuzione del codice dell'ente.

c) Determinazione delle somme aggiuntive.

1) La somma aggiuntiva dovuta a causa di versamenti di contributi oltre il termine previsto dal terzo comma dell'art. 22 decorre dal giorno 16 del mese in cui scade il termine stesso fino al giorno del versamento dell'importo del contributo dovuto in sezione di tesoreria provinciale. Sarà cura della direzione provinciale del Tesoro controllare che l'importo esatto della somma aggiuntiva sia indicato alla colonna 7 del quadro *A* della distinta di accompagnamento.

2) Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di somma aggiuntiva, l'aliquota da applicare, ai sensi della lettera *a)* del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 536/1987, è unica e corrisponde a quella in vigore nel giorno in cui l'ente versa o la direzione provinciale del Tesoro provvede ad intimarne il pagamento.

d) Situazioni contabili relative all'art. 22 del decreto-legge n. 359/1987.

I pagamenti effettuati dagli enti in conto art. 22 decreto-legge n. 359/1987, non essendo preceduti da ruoli di carico possono essere considerati, ai fini della contabilità delle riscossioni (mod. 168 - cat. IV, mod. 33 cat. IX e frontespizio del mod. 69 cat. XI), come «anticipazioni». Gli importi dei relativi versamenti potranno essere evidenziati, ove necessario in cifre globali mensili.

e) Regolarizzazione delle morosità pregresse al 31 dicembre 1988.

Gli enti che hanno usufruito della sanatoria illustrata dalle circolari n. 1/I.P. del 1° ottobre 1988 e 2/I.P. del 21 dicembre 1988 in relazione ad omesse denunce di debiti contributivi arretrati, ove presentino le relative denunce alle prefetture ed ai provveditorati agli studi entro la prevista data del 30 giugno 1989, potranno, successivamente, regolarizzare il relativo debito accertato con le modalità indicate nella prima parte punto *A)* della suddetta circolare n. 1/I.P.

Il Ministro: AMATO

89A2747

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 266ª seduta pubblica per mercoledì 28 giugno 1989 alle ore 9,30, con il seguente:

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreto-legge.

89A2878

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1989, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 78, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Amelia Maroni, nata a Milano il 24 ottobre 1904 e deceduta a Varese il 23 dicembre 1986, con testamento olografo del 24 settembre 1975 pubblicato dal notaio Guido Zafferi di Varese il 10 febbraio 1987 con il n. 25740/4983 di repertorio e registrato a Varese il 12 febbraio 1987 al n. 391, consistente in lire 5 milioni di buoni del Tesoro.

89A2823

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1989, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 77, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare con beneficio di inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Giovanna Foglia, nata l'11 giugno 1912 a Torino ed ivi deceduta il 25 novembre 1983 a favore dell'Unione italiana ciechi, con testamenti olografici

pubblicati dal notaio Carlo Vicario di Torino il 1° dicembre 1983 con il n. 134184 di repertorio e registrati a Torino il 21 dicembre 1983 al n. 53688, consistente in due unità immobiliari site in Torino alla via Tempio Pausania n. 39, censite nel catasto terreni al foglio 96 n. 410 e n. 441, stimate in L. 340.854.000 mentre l'ufficio tecnico erariale di Torino ha attribuito il valore di lire 263 milioni.

89A2824

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di agraria:

fisiologia della nutrizione e razionamento.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

sistemi operativi.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

astronomia;
ottica;
paleontologia dei vertebrati.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia cellulare;
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

demografia.

Facoltà di magistero:

filosofia (biennale);
lingua e letteratura latina (biennale).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica II.

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale) (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di preparazioni chimiche.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di farmacia:

tecnica e legislazione farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

ottica fisiopatologica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di agraria:

istituzioni di entomologia agraria (semestrale).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

psicologia dinamica (corso progredito);
psicologia sociale (corso progredito).

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:

storia della lingua e della letteratura latina medievale;
psicologia dinamica;
pedagogia.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

pianificazione del territorio.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

topografia.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia classica;
glottologia;
filologia medioevale e umanistica.

Facoltà di economia e commercio:

ecometrica;
statistica metodologica (corso progredito).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2810

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma, in Roma

Con decreto ministeriale 2 giugno 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 23, 27 e 30 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

89A2811

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in Verona

Con decreto ministeriale 29 maggio 1989 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

89A2812

N. 120

Corso dei cambi del 22 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1421,50	1421,50	1422 —	1421,50	1421,50	1421,50	1422,80	1421,50	1421,50	—
Marco germanico	726,41	726,41	727,15	726,41	726,41	726,41	726,51	726,41	726,41	—
Franco francese	214,01	214,01	214 —	214,01	214,01	214,01	214,01	214,01	214,01	—
Fiorino olandese	645,05	645,05	645 —	645,05	645,05	645,05	645 —	645,05	645,05	—
Franco belga	34,720	34,720	34,73	34,720	34,720	34,720	34,716	34,720	34,720	—
Lira sterlina	2215,10	2215,10	2216 —	2215,10	2215,10	2215,10	2215,25	2215,10	2215,10	—
Lira irlandese	1937,80	1937,80	1939 —	1937,80	1937,80	1937,80	1937,80	1937,80	1937,80	—
Corona danese	186,64	186,64	187 —	186,64	186,64	186,64	186,60	186,64	186,64	—
Dracma	8,440	8.440	8,43	8.440	—	—	8.439	8.440	8.440	—
E.C.U.	1502,15	1502,15	1503,20	1502,15	1502,15	1502,15	1502,25	1502,15	1502,15	—
Dollaro canadese	1193 —	1193 —	1192 —	1193 —	1193 —	1193 —	1191,60	1193 —	1193 —	—
Yen giapponese	10,072	10,072	10,04	10,072	10,072	9,94	10,075	10,072	10,072	—
Franco svizzero	841,70	841,70	842,15	841,70	841,70	841,70	841,95	841,70	841,70	—
Scellino austriaco	103,163	103,163	103,15	103,163	103,163	103,61	103,175	103,163	103,163	—
Corona norvegese	199,35	199,35	199,75	199,35	199,35	199,35	199,70	199,35	199,35	—
Corona svedese	214,85	214,85	214,75	214,85	214,85	214,85	214,70	214,85	214,85	—
FIM	324,34	324,34	325 —	324,34	324,34	324,34	325 —	324,34	324,34	—
Escudo portoghese	8,692	8,692	8,70	8,692	8,692	8,69	8,691	8,692	8,692	—
Peseta spagnola	11,420	11,420	11,42	11,420	11,420	11,42	11,423	11,420	11,420	—
Dollaro australiano	1100,05	1100,05	1102 —	1100,05	1100,05	1100,05	1100,150	1100,05	1100,05	—

Media dei titoli del 22 giugno 1989

Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,275
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94.500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88 —
» » » 22- 6-1987/91	87,525
» » » 18- 3-1987/94	71,525
» » » 21- 4-1987/94	71,675
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,075
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99.875
» » » » 16- 8-1985/90	99,575
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,750

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,125
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,600
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,825
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,275
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,125
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,125
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,125
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,175
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,775
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,675
»	»	»	»	1-11-1984/91	99,925
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,875
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,625
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,425
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,450
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,350
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,550
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,625
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,275
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,925
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,925
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,725
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,725
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	95 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,750
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,500
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,175
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,725
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,600
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,375
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,150
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,300
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,750
»	»	»	»	1-10-1987/94	95,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,325
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,425
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,800
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,325
»	»	»	»	1- 9-1985/95	92,900
»	»	»	»	1-10-1985/95	92,775
»	»	»	»	1-11-1985/95	93 —
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,525
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	95,050
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,800
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,175
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,350
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,800
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,375
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,575
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,925
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,850
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	93,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,625
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,575
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,525
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,150
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,025

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,025
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,125
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,775
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,325
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,500
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,875
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	101 —
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,550
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,875
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,525
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,775
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,875
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,175
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,350
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,075
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99 —
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,325
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,925
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,375
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,100
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,075
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,375
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,150
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,925
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,150
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,275
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,800
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,925
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,500
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,200
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94 —
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,400
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,450
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,550
»	»	»	12,50%	16-11-1993 II	97,625

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,800
»	»	»	»	1983/90	11,50%	101,900
»	»	»	»	1984/91	11,25%	102,725
»	»	»	»	1987/91	8,75%	97,100
»	»	»	»	1984/92	10,50%	102,450
»	»	»	»	1985/93	9,60%	99,350
»	»	»	»	1985/93	9,75%	99,950
»	»	»	»	1985/93	9,00%	97,550
»	»	»	»	1985/93	8,75%	96,550
»	»	»	»	1986/94	8,75%	96,600
»	»	»	»	1986/94	6,90%	89,450
»	»	»	»	1987/94	7,75%	91,125
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92	8,50%	95,850
»	»	»	»	» 26-4-1988/92	8,50%	95,950
»	»	»	»	» 25-5-1988/92	8,50%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M22069

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1989, registro n. 6 Industria, foglio n. 349, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 596.564.000 i terreni edificatori siti in L'Aquila, località «Le Lenze» o «Casale Marinangeli» della superficie complessiva di are 1.75.16 e precisamente:

1) dalla Tre Esse S.a.s. di Sette Nazzareno i terreni censiti al nuovo catasto terreni alla partita 1011, foglio 62, particella 157 e alla partita 2076, foglio 62, particelle 156 e 163, al prezzo di L. 427.104.000;

2) dal sig. Sista Vittorio i terreni censiti al nuovo catasto terreni alla partita 16763, foglio 62, particelle 159 e 510, al prezzo di L. 169.460.000,

da destinare ad integrare l'area già acquistata per la costruzione di un edificio per la sede camerale e per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

89A2814

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici

Con decreto ministeriale n. 559/C.170.XVI del 10 dicembre 1988 gli artifici fabbricati nella Cina nazionale ed importati dalla società Borgonovo sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi sotto indicati:

art. n. 0767 Fontana d'inverno 4ª categoria;
art. n. K0201 Cicciolini 5ª categoria gruppo C;
art. n. 204C Maxi Coda Magica 5ª categoria gruppo C;
art. n. 204A Maxi Coda Magica 5ª categoria gruppo C;
art. n. 0665 Scene Polari 4ª categoria;
art. n. 0205 Sfera Magica 4ª categoria;
art. n. 0662B Vulcano Piccolo St. Elena 4ª categoria;
art. n. 0662A Vulcano Grande S. Elena 4ª categoria.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8454 XVI del 10 gennaio 1989 l'artificio pirotecnico denominato Sputnik, fabbricato in Italia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A2818

Erezione in ente morale del «Centro studi e applicazioni sulle tecnologie dell'informazione», in Catania

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1989, registo n. 26 Interno, foglio n. 186, sulla proposta del Ministro dell'interno, il «Centro studi e applicazioni sulle tecnologie dell'informazione - C.S.A.T.I.», in Catania, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

89A2822

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 22 maggio 1989, n. 559/C-50.8422-C-87 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «Colt» mod. Delta H Bar Rifle (tacca di mira regolabile-mirino regolabile) cal. 223 Remington (canna mm 508), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

89A2817

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1989, registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 64, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, in Roma.

89A2815

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Spilimbergo

Con decreto 8 maggio 1989, n. 823, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno con porzione di fabbricato soprainsistente, segnato nel catasto del comune di Spilimbergo (Pordenone) al foglio n. 30, mappale 1387, della superficie di mq 50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1988, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

89A2825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di due società cooperative

Con decreto ministeriale 9 giugno 1989 la società cooperativa agricola «Latteria turnaria di Arten di Fonzaso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Arten di Fonzaso (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Suitner Enrico in data 26 aprile 1958, rep. n. 15903, reg. società 1312 tribunale Belluno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Daniele Cecchet, nato a Feltre il 15 novembre 1947, via Paradiso, 31, Feltre (Belluno).

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 la società cooperativa «Artigiana fra magliaie Santa Lucia» a r.l., con sede in Magomadas (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino il 26 settembre 1974, rep. n. 59680, reg. soc. 1452, tribunale di Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Dolores Fiori Maccioni, nata a Masullas il 19 settembre 1945 e residente in Macomer (Nuoro) in via Giotto, 1.

89A2819 - 89A2816

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti ministeriali 1° marzo 1989 e 1° aprile 1989 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 30 aprile 1989:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Aciclofial - Bruschettini			
pom oftal 4,5 g 3%	B	15.760	026811012
Acticolin - Farge			
iniett 5 f 500 mg 4 ml	B	28.945	026831040
iniett 3 f 1000 mg 4 ml	B	33.605	026831065
Anemial - Malesci			
os 10 fl 40 mg 15 ml	B	14.215	025819020
os grat 10 bustine 40 mg	B	12.500	025819057
Benedar - Benedetti			
30 cps mg 50	B	11.305	025642012
Bidien - Idi			
crema g 30	B	7.875	026297010
lozione ml 30	B	7.310	026297034
Bionicard - Bioindustria			
«Retard» 30 capsule 40 mg	B	28.230	026071035
Biosinax - Rorer			
im 1 fl 100 mg 4 ml	B	27.335	024218048
Bisolvon - Boehring. ing.			
grat 30 bustine mg 8	B	5.255	021004104
Buflan - Pierrel			
«Retard» 30 cpr 600 mg	B	33.750	024587077
Cabermox - Caber			
«1000» 12 cpr	B	7.505	024537110
Calcitonina spray nasale armour - Rorer			
spray 7 dosi 100 U.I./dose	SB	70.855	023748041
Cefoneg - A. Tosi			
im 1 fl mg 500 + solv	SMB	8.915	026083016
im 1 fl g 1 + solv	SMB	15.760	026083028
Ciflox - Bayropharm			
10 cpr rivestite 250 mg	SB	23.800	026698011
Cilest - Cilag			
21 compresse	RB	8.245	025973013
Ciproxin - Bayer			
10 cpr rivestite 250 mg	SB	23.800	026664019
Citizem - C.T.			
50 compresse 60 mg	SB	10.805	026675013
Cronauzan - Chinoin			
30 capsule 15 mg	B	3.330	026255012
Decafar - La.Fa.Re			
14 cps mg 50	SB	35.425	025651023
os 10 fl mg 50	SB	30.045	025651086
Desol - C.T.			
20 compresse 150 mg	SB	14.110	026893014
Doven - Prophin			
20 cpr mg 300	B	8.960	025738042
Farnic - Farge			
50 confetti 20 mg	B	21.370	026636023
Fibrocit - C.T.			
30 compresse 600 mg	B	18.035	026903017
Flociprin - IBI			
10 cpr revestite 250 mg	SB	23.800	026663017
Flomed - Pulitzer			
30 compresse 300 mg	B	16.215	025608050
Fluspirefie - Zambeletti			
im 6 fiale 1 ml	RB	6.365	026439024
Gemlipid - Menarini			
30 compresse 600 mg	B	21.205	026334019
Glucomide - Lipha			
40 capsule 2,5 mg	B	5.925	026130029
Hemovasal - Manetti & R.			
10 conf gastroresist. 100 mg	B	51.950	026349023
Hirudoid - Luitpold			
gel 40.000 g 50	B	6.875	010386074
Idrocortin - Malesci			
1 f liof 100 mg + f solv 2 ml	B	3.490	026800019
Immunotetan - ISI			
im sir monodose 2 ml 250 U.I.	RB	11.795	021935034
im sir monodose 2 ml 500 U.I.	RB	20.405	021935046
Insulina umana monocomponente - Novo Farm.			
Actraph. HM penf 5 TBF	A	23.755	025807191
protaph. HM penf 5 TBF	A	23.755	025807203
Intrafer - G. Manzoni			
gocce 30 ml	B	8.725	016747026
os 10 fl 5 ml	B	8.605	016747038
Iosalide - Schering			
os grat 6 bustine g 1	RB	15.805	024401073
Irtonin - Takeda			
im iv 3 f 2 mg 1 ml	SB	46.040	025615055
Isoptin - Knoll			
«Press» 30 cpr rilascio grad 240 mg	B	22.965	020609069
Kernit - C.T.			
os 10 fl g 1 ml 10	SB	15.050	026848010
Kisolv - Proter			
1 fl liof 50.000 U.I. + f 2 ml	SB	122.655	026744021
Limican - Vita			
BB gtt fl c/contagocce e dosatore 30 ml	B	5.130	025575046
Lipozid - Pierrel			
os grat 7 bustine g 1,2	B	11.715	025443033
Lopid - Parke Davis			
os grat 7 bustine g 1,2	B	11.715	025445038
Mercilon - Ravasini			
21 compresse	RB	8.215	027233016
Miocor - Ecobi			
os 10 fl monodose 10 ml 1 g	SB	14.980	026833018
Motilium - Janssen			
os grat 30 bustine 10 mg/g 3	B	10.425	024953174
Mucosolvan - De Angeli			
inalat fl 40 ml soluz 0,75%	B	4.655	024428144
Nicant - Piam			
50 confetti 20 mg	B	22.625	026292021
«Retard» 30 cps 40 mg	B	26.235	026292033
Peridon - Italchimici			
grat 30 bustine 10 mg/3 g	B	10.425	024309130
Prontocalcin - Dompè			
spray nasale 0,5 ml	SB	70.855	026957011
Rapitux - De Angeli			
scir fl 200 ml 0,6%	B	21.190	026973014
Renzepin - Bergamon			
50 compresse 25 mg	SB	16.700	025931015
Reucam - C.T.			
crema 50 G 1%	B	12.970	025402049
Reuprofen - Terapeutico M.R.			
im 6 f liof 50 mg + 6 f solv	B	6.515	024528046
Roxenil - Caber			
30 capsule 20 mg	B	15.205	025496074

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Skinfix - Gentili			
3 tavolette 250 mg (cm 5×5)	B	34.150	026010013
Synchrodin 1-17 - Hoechst sud			
2 fiale 10 mcg 1 ml	B	4.785	024277042
Syngard - Recofarma			
30 cps 35 mcg	SB	43.895	026873024
Tetanus Gamma - Farma Biagini			
im sir monodose 2 ml 250 U.I.	RB	11.795	022488047
im sir monodose 2 ml 500 U.I.	RB	20.405	022488050
Tilade - Fisons			
aerosol bombol 112 mg	B	27.270	026632012
Tocolysan - Byk Gulden			
iv 1 f 2 ml 0,005 mg	B	3.865	026305045
iv 1 f 10 ml 0,025 mg	B	4.785	026305058
Ubicarden - Locatelli			
os 10 fl 50 mg + tappo serb grat	SB	30.005	026139042
14 cps opercolate 50 mg	SB	35.235	026139055
Ubicardio - A. Tosi			
os 10 fl 50 mg + tappo serb grat	SB	29.990	026353033
14 cps opercolate 50 mg	SB	35.400	026353045
Ubicor - Magis			
os 10 fl c/tappo dosatore 50 mg	SB	33.770	026257117
14 capsule 50 mg	SB	39.640	026257129
Ubifactor - S. Carlo			
14 capsule 50 mg	SB	35.425	026084044
Ulpir 50 - IBP			
50 compresse 50 mg	SB	27.595	025391032
Unifer - A. Tosi			
os 10 fl 40 mg	B	12.335	024628099
Vasodin - Alfa Wassermann			
«Retard» 30 capsule 40 mg	B	28.595	026060032
Vinca-Treis - Ecobi			
«Retard» 40 capsule 30 mg	B	15.330	023786078
Xantium - Cyanamid			
im iv 3 f 2 mg 1 ml	SB	51.155	025704053

1) Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 31 maggio 1989:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Albumina umana mf al 20% immuno - Immuno			
flac ml 10 + set. infusionale	RB	17.275	027239021
flac ml 50 + set. infusionale	RB	72.505	027239019
Brexidol - Chiesi			
im 6 f liof mg 20 + 6 f solv 2 ml	B	9.140	027155023
Dedralen - Lifepharma			
20 cpr mg 4	B	44.555	027062025
30 cpr divisibili mg 2	B	34.595	027062013
Ecasolv - Lepetit			
10 fiale siringa 0,2 ml 5000 U.I.	A	23.365	024939136
10 fiale siringa 0,5 ml 12.500 U.I.	A	37.865	024939148
Formistin - Formenti			
20 cpr mg 10	B	18.030	027329010
Frumil - Rorer			
28 cpr	B	6.975	026870016
Humatrope - Lilly			
1 f liof 4 U.I. + 1 f 1 ml	RB	100.390	026962011
Liponorm - Gentili			
10 cpr mg 20	SB	34.865	027228028
20 cpr mg 10	SB	35.410	027228016
Nausilen - Baldacci			
gocce 30 ml uso pediatrico	B	5.725	025576075
Quasar - Ravizza			
30 cpr rivestite mg 240	B	22.965	026931016
Rapitux - De Angeli			
gocce 30 ml 6%	B	28.730	026973026
Riopan - Byk Gulden			
40 cpr mg 400	B40	6.245	027103011
40 cpr mg 800	B40	9.355	027103023
os gel 250 ml	B40	6.500	027103047
Rulid - Roussel Maestretti			
12 cpr mg 150	B	28.580	026727014
os grat 12 bustine mg 50	RB	12.465	026727026
Securgin - Menarini			
21 cpr	RB	8.215	027436017
Sinvacor - Merck Sharp & Dohme			
10 cpr mg 20	SB	35.735	027209028
20 cpr mg 10	SB	36.295	027209016
Sivastin - Sigma Tau			
10 cpr mg 20	SB	36.650	027208026
20 cpr mg 10	SB	37.225	027208014
Symbol - Alfa Wassermann			
50 cpr mcg 200	SB	36.335	027307014
30 cpr mcg 400	SB	41.245	027307026
Uman-Cig - Farma Biagini			
im 1 f ml 5	RB	97.285	026173029
Zirtec - UCB			
20 cpr mg 10	B	18.030	026894016
Zocor - Neopharmed			
10 cpr mg 20	SB	35.735	027216023
20 cpr mg 10	SB	36.295	027216011

Con decreto ministeriale 29 maggio 1989 la confezione i.v. 15 fiale 2 ml mg 200 B 14.915, cod. 025312012 della specialità medicinale Uromitexan della ditta Schering già prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale è stata collocata nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale).

Con lo stesso decreto, la specialità medicinale Uromitexan nella confezione i.v. 15 fiale ml 4 mg 400 B 25.055 cod. 025312024, è stata collocata nela classe *a)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge n. 67/88 e pertanto dal 13 giugno 1989 sarà prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale in sostituzione della precedente confezione.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1989 la specialità medicinale CVP elixir 120 ml e CVP DUO 30 capsule della ditta Rorer di Milano è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1989 la specialità medicinale Gantrimex 20 compresse adulti e sospensione 100 ml della ditta Geymonat S.p.a. di Anagni (Frosinone) è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

In pari data, con decreto n. 7740/R sono state revocate, a seguito di rinuncia alla registrazione da parte della ditta, le confezioni 10 supposte adulti, 10 supposte bambini e 20 compresse bambini della specialità medicinale suddetta.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1989.

Le confezioni di specialità medicinali oggetto di modifiche devono intendersi prescrivibili dalla data del decreto che ha autorizzato le variazioni stesse e che è stata riportata a lato di ciascuna di esse.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Astrocolin - Lifepharma	*Astrocolin* - Sandoz (D.M. 6-4-1989)
Abacin - Gentili	*Abacin* - Benedetti (D.M. 3-6-1989)
Acido Pipemidico La.Fa.Re. - La.Fa.Re. 20 cps 400 mg (cod. 025888037)	*Faremid 400* - La.Fa.Re. (D.M.. 3-6-89) 20 cps 400 mg (cod. 025888052)
Barrier - Dompé	*Barrier* - Interfalk (D.M. 26-4-89)
Becotide - Bonomelli	*Becotide* - Glaxo Allen (D.M. 14-4-89)
Clinoril - Merck Sharp	*Clinoril* - Neopharmed (D.M. 30-5-89)
Disintox - Irbi «B12» im 6f + 6f (cod. 010964017)	*Sulton* - Irbi (D.M. 22-4-89) im 6f liof. + 6f solv (cod. 027164019)
Diidergot - Sandoz im 6f 1 ml 1 mg (cod. 003946023).	*Diidergot* - Sandoz (D.M. 13-5-89) im 6f 1 ml 1 mg (cod. 003946050)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Ef Duo - Malesci	*Ef Duo* - De Angeli (D.M. 19-4-89)
Etanicozid B6 - Piam 50 cpr gastrores. (cod. 022176022)	*Etanicozid B6* - Piam (D.M. 14-4-89) 50 cpr verniciate 250 mg (cod. immut.).

Le confezioni prodotte prima del 14 aprile 1989, data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di composizione degli eccipienti, sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Etapiam - Piam 50 cpr 400 mg gastror. (cod. 021257023) 50 cpr 500 mg gastror. (cod. 021257047)	*Etapiam* - Piam (D.M. 14-4-1989) 50 cpr verniciate 400 mg (cod. immut.) 50 cpr verniciate 500 mg (cod. immut.)

Le confezioni prodotte prima del 14 aprile 1989, data del D.M. che ha autorizzato la modifica di composizione degli eccipienti, sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Flogobene - Farge Crema 1% g 50 (cod. 025097041)	*Flogobene* - Farge (D.M. 30-5-89) Crema 1% g 50 (cod. 025097054)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Formiloxine - Menarini im 10 dosi (cod. 023133010) 40 cpr 0,04 mg (cod. 023133034) 40 cpr 0,1 mg (cod. 023133022)	*Gitoxin* - Chiesi (D.M. 23-5-89) im 10 dosi (cod. 023133059) 40 cpr 0,04 mg (cod. 023133073) 40 cpr 0,1 mg (cod. 023133061)
Fosforal - Sis. Ter	*Fosforal* - Farmasister (D.M. 22-4-89)
Gamma-Men - ISM 1 fl 250 mcg + 1 f RB 28.405 (cod. 023472018)	*Gamma-Men* - ISM (D.M. 1-3-89) fl liof 1.500 U.I./300 mcg + f solv RB 31.260 (cod. 023472020)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 settembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Inderal fiale - ICI Pharma	*Inderal fiale* - ICI Italia (D.M. 19-4-89)
Lattulosio Irbi - Irbi gran 30 bustine g 6 (cod. 025894041) gran 20 bustine g 9 (cod. 025894066)	*Laxulac* - Irbi (D.M. 19-4-89) gran 30 bustine g 6 (cod. 025894078) gran 20 bustine g 9 (cod. 025894080)
Lonarid - Boehr. Ingel. 20 cpr PB 40 3.395 (cod. 020204018) ad 6 supp PB 40 2.780 (cod. 020204020) bb 6 supp PB 40 2.560 (cod. 020204032) latt 6 supp PB 40 2.255 (cod. 020204044)	*Lonarid* - Boehr. Ingel. (D.M. 30-5-89) 20 cpr PB 40 3.370 (cod. 020204057) ad 6 supp PB 40 2.775 (cod. 020204069) bb 6 supp PB 40 2.550 (cod. 020204071) latt 6 supp PB 40 2.245 (cod. 020204083)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 30 settembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Mancef - Dukron Ital.	*Mancef* - La.Fa. Re. (D.M. 26-4-89)
Nausilen - Inverni Beffa	*Nausilen* - Baldacci (D.M. 1-4-89)
Neoderm - Crosara «ginecologico» 10 fl 10 ml (cod. 022094039)	*Neoderm* - Crosara (D.M. 3-6-89) «ginecologico» 10 contenitori 10 ml (codice immutato)

Le confezioni prodotte prima del 3 giugno 1989, data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica di confezionamento, sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Perenum - Delalande 24 cps 200 mg (cod. 024826024)	*Umoril* - Delalande (D.M. 11-5-89) 24 cps 200 mg (cod. 024826048)
Periactin - Merck Sharp	*Periactin* - Neopharmed (D.M. 23-5-89)
Pilocarpina Lux - Allergan 1% pom 10 g (cod. 000248017) B 2.980 2% pom 10 g (cod. 000248029) B 3.355	*Pilocarpina Lux* - Allergan (D.M. 19-4-89) 1% pom g 5 (cod. 000248070) B 2.445 2% pom g 5 (cod. 000248082) B 2.645

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 30 settembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Quilar - Ibis	*Quilar* - Prophin (D.M. 23-5-89)
Reuprofen - Zoja	*Reuprofen* - Terapeutico M. R. (D.M. 1-3-89)
Rubrocalcium 2000 - Caber os 10 flac B 40 6.855 (cod. 006733012)	*Rubrocalcium 2000* - Caber (D.M. 13-5-89) os 10 contenitori monodose ml 10 B 40 4.370 (cod. 006733024)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Seloken - Essex	*Seloken* - Astra (D.M. 20-6-89)
Selozide - Essex	*Selozide* - Astra (D.M. 20-6-89)
Soma Complex - Bouty	*Soma Complex* - Bouty (D.M. 20-6-89)
10 supp B 40 4.155 (cod. 016139026)	10 supp B 4.040 (cod. 016139040)
30 conf B 40 4.140 (cod. 016139014)	30 conf B 4.640 (cod. 016139038)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 aprile 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Staff - Sigma Tau	*Staff* - Angelini (D.M. 19-4-89)
Stomet - Bioresearch	*Stomet* - Allergan (D.M. 22-4-89)
50 cpr mg 200 (cod. 024853020)	50 cpr solubili 200 mg (cod. 024853069)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Supracort - Samil	*Supracort* - Amsa (D.M. 19-4-89)
Tetabulin - Immuno	*Tetabulin* - Immuno (D.M. 2-5-89)
im lf 500 U.I. 2 ml RB 21.690 (cod. 022601037)	im 1 sir prontouso 500 U.I. 2 ml RB 20.630 (cod. 022601052)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Trinitrina. Nativelle - Nativelle	*Natispray* - Nativelle (D.M. 13-5-89)
soluz per aereosol dosato 18 ml (cod. 026210017)	soluz spray sublinguale 18 ml (cod. 026210029)
Zilden - Schiapparelli Searle	*Zilden* - Schiapparelli Searle (D.M. 23-5-89)
50 cpr 60 mg (cod. 025281015)	50 cpr 60 mg (cod. 025281039)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1989 le specialità medicinali a nome delle ditte Schiapparelli e Searle sono registrate a nome della ditta Schiapparelli Searle.

89A2813

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Verna» in contenitori di PET «Lighter», di PET «Melinar B 90» e di PET «Vivypak».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3359 del 17 aprile 1989, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Chiusi della Verna, via S. Andrea, 15, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Verna» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di centilitri 100, 150, 200, nel tipo addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso dei materiali PET (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» della Imperial Chemical Industries Italia S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La Sorgente Verna S.r.l. è stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Verna» in bottiglie:

prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone) e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

prodotte, partendo dal materiale PET «Melinar B 90», dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegnerà con specifico marchio;

prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a. - Anagni (Frosinone), che le contrassegnerà marchiandole con specifico simbolo.

Tali contenitori saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopracitata delibera n. 3359 del 17 aprile 1989 della quale l'allegato medesimo è parte integrante.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 3359 del 17 aprile 1989 è stata concessa per il periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica della delibera stessa ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di cui ai punti n. 10) e n. 11) di tale deliberazione.

La Sorgente Verna S.r.l. è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al Dipartimento ambiente - servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Verna» nei confronti di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak».

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 3359 del 17 aprile 1989 potrà essere revocata o sospesa qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

a) non siano ottemperate le eventuali prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'U.S.L. zona 21 — Poppi — a seguito di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Verna» dopo che saranno state apportate le modifiche alla linea di imbottigliamento nei contenitori di PVC e PET di cui al punto 12) della predetta deliberazione n. 3359 del 17 aprile 1989 o le eventuali future prescrizioni disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

89A2826

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891480)

L. 1.000